



Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

dr. Guido Salvini

7° piano - stanza 24 (tel.02/54334319 - fax 02/5453428)

N.12754/09 R.G.N.R.

N.4723/09 R.G.GIP.

ORDINANZA DI REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI DECRETO PENALE DI CONDANNA

- art.459 III comma c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, dr. Guido Salvini,

Letti gli atti del procedimento indicato, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 25.3.2009.

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero pervenuta in data 25.5.2009 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:

L. C., nato a Busto Arsizio il 27.5.19**,

I M P U T A T O

del reato di cui all'art.186 ^{commi I, II e II-bis} D.Lvo 30.4.1992 n.285 per avere circolato sulla pubblica via alla guida dell'autovettura Peugeot 207 targata ***** benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato 3,46 g/l) e per aver provocato in tali circostanze un incidente stradale.

Compresso a Legnano l'11.5.20**

Rilevato che alle ore 01.45 dell'11.5.20** una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Legnano è intervenuta sulla S.S. 33 del Sempione in quanto si era verificato un incidente stradale e sul posto gli operanti rilevavano che l'autovettura Peugeot condotta da L. C., dopo aver urtato l'autovettura Fiat Bravo condotta da L. C. e ferma ad un semaforo rosso, usciva di strada finendo la sua corsa contro la rotonda della rotatoria che si trovava poco più avanti.

Rilevato che il conducente L. C. veniva trovato a bordo dell'auto con lesioni che risultavano guaribili in 90 giorni, emanava un forte odore di alcool e parlava in modo sconnesso e, sottoposto a controllo alcolimetrico presso l'Ospedale Niguarda ove era stato ricoverato, risultava con un tasso di alcool nel sangue pari a 3,46 grammi per litro.

Rilevato che a seguito di tali accertamenti veniva contestato dal Pubblico Ministero a L. il reato di cui all'art.186 commi I, II e II-bis del Codice della Strada e richiesta a questo Giudice l'emissione di un decreto penale di condanna con pena finale complessiva di 6.780,⁰⁰ euro di ammenda calcolata su una pena base di 4 mesi di arresto e 9.000 euro di ammenda, ridotta per il rito a 2 mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda, con conversione della pena detentiva nella pena di 2.280 euro di ammenda.

Rilevato che il Pubblico Ministero chiedeva altresì con la medesima richiesta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 1 anno e 4 mesi.

Rilevato che né la pena principale né la pena accessoria proposte dal Pubblico Ministero appaiono congrue e proporzionate alla inusuale gravità del fatto.

Infatti, facendo riferimento alla normativa vigente al momento dell'episodio e cioè all'11.5.20**, si ricordi che in base al combinato disposto degli artt. 186, II comma e II comma bis, porsi alla guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici appartenenti alla terza e più grave fascia (art.186, II comma lett.c) e cioè con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punito con l'arresto sino a 6 mesi e con l'ammenda da 1.500 e 6.000 euro e quando, come in questo caso, il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale le pene sono raddoppiate e quindi possono essere irrogate nel massimo sino a 12.000 euro di ammenda e 12 mesi di arresto, pene tra l'altro ulteriormente aumentate pochi giorni dopo la commissione del fatto in quanto con il D.L. 125/2008 del 23.5.2008 per casi analoghi la pena detentiva massima è stata elevata a 2 anni di arresto.

Rilevato di conseguenza che in relazione alla pena principale la pena base individuata dal Pubblico Ministero (4 mesi di arresto e 9.000 euro di ammenda) si colloca, con riferimento in particolare alla pena detentiva, in modo marcatamente più vicino ai minimi che ai massimi edittali e che tale quantificazione non tiene conto delle modalità della condotta che appaiono invece particolarmente gravi e prossime alla massima gravità ipotizzabile per un reato del genere.

C. L. infatti guidava in tempo di notte su una Strada Provinciale (ove il numero degli incidenti con conseguenze mortali è statisticamente più elevato) con un tasso di alcool nel sangue di ben 3,46 grammi per litro, pari a quasi 7 volte il massimo consentito tantoché, e non è un caso, in tale condizione ha perso da solo il controllo del mezzo.

La sua condotta non appare occasionale poiché dal certificato penale risulta che egli è stato condannato, con decreto penale del Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio, divenuto definitivo in data 8.6.2005, per lo stesso reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 14.8.2004 a Olgiate Olona.

Di conseguenza la pena detentiva da irrogarsi per questo nuovo episodio non potrebbe che collocarsi vicino non ai minimi ma ai massimi edittali e alla stessa conclusione deve giungersi per quanto concerne la pena accessoria della sospensione della patente di guida.

Infatti l'art.186, II comma lett.c, nella formulazione di cui al D.L. 3.8.2007 n.117, applicabile al momento del fatto, prevede nei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 2 anni ed è difficile ipotizzare che possa essere applicato un periodo di sospensione inferiore a quello massimo in un caso in cui il conducente aveva deciso di porsi alla guida nonostante avesse ingerito alcool in quantità addirittura superiore di 7 volte al massimo consentito e ponendo così in pericolo la sua stessa incolumità.

Ed in tale valutazione entra in gioco certamente anche la precedente condanna soprattutto se si considera che il medesimo articolo, in caso di recidiva nel biennio, prevede automaticamente la revoca della patente di guida e C. L. sfugge solo per pochi mesi a tale più grave e definitiva sanzione in quanto la condanna del Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio è intervenuta l'8.6.2005 ed il nuovo episodio di guida in stato di ebbrezza è avvenuto l'11.5.2008.

La richiesta di emissione di decreto penale presentata dal Pubblico Ministero non può quindi essere accolta essendo inadeguate alla gravità del caso tanto la pena principale quanto la pena accessoria.

Soprattutto la pena accessoria, che si vorrebbe limitare ad un periodo di 1 anno e 4 mesi, rischierebbe di rimanere in parte priva dell'efficacia deterrente e preventiva che intrinsecamente la contraddistingue più ancora della stessa pena principale.

E' infatti esperienza comune che la condanna a pagare un'ammenda di alcune migliaia di euro non è

percepita come gravemente afflittiva e quindi deterrente mentre lo è in misura assai maggiore il divieto di guidare per un lungo periodo di tempo e cioè la sanzione amministrativa accessoria.

Proprio per tale ragione vi è del resto da dubitare, sul piano della strategia giudiziaria, che sia davvero utile investire il giudice penale di un gran numero di processi che comportano sanzioni penali poco significative e difficilmente eseguibili, nonostante i recenti aggravamenti di pena, saturando inoltre gli uffici giudiziari che rischiano di non poter dare una risposta celere (si ricordi che la richiesta di decreto penale è stata avanzata dal Pubblico Ministero a oltre 1 anno di distanza dal reato e costituisce di fatto solo l'inizio del procedimento).

Al contrario le sanzioni amministrative ben più temibili o ad esse equiparabili, quali la sospensione o la revoca della patente ed ora anche la confisca del mezzo, affidabili alla sola Autorità amministrativa, potrebbero per la loro speditezza rivelarsi da sole ben più efficaci e pienamente adeguate all'obiettivo preventivo che ci si propone anche senza la necessità di moltiplicare poco significativi processi penali.

P. Q. M.

Visto l'art. 459 III comma c.p.p.

R E S P I N G E

la richiesta di emissione di decreto penale di condanna presentata dal Pubblico Ministero in data 25.5.2009 nei confronti di L.C. e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 5 giugno 2009

Il Giudice
Guido Salvini